

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 9 GEN. 2001

=====

ADDI' - 9 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO-VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 34

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 (già ex 27 L. 142/99) per la realizzazione del "Villaggio della solidarietà" proposta dal CE.I.S. in località Capannelle - Roma, in deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. e per l'approvazione della deroga medesima.




Oggetto: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 (già ex 27 L. 142/90) per la realizzazione del "Villaggio della solidarietà" proposta dal CE.I.S. in località Capannelle - Roma, in deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente;

PREMESSO



Che il CE.I.S. (Centro Italiano di Solidarietà) ha promosso la realizzazione di un Programma denominato "Villaggio della Solidarietà", in Roma, Via Appia Nuova 1251, loc. Capannelle; predisponendo la relativa progettazione;

Che inizialmente tale Programma prevedeva una serie di interventi quali: impianti sportivi (campo di calcio, piscina, palestra, campi di tennis, basket, calcetto, bocce); strutture destinate allo svolgimento di attività culturali, turistiche, ricreative; unità abitative di tipo bungalow, ecc.;

Che tali interventi erano inseriti in un programma di prevenzione della tossicodipendenza, da attuarsi anche con un diverso utilizzo di strutture esistenti (ex scuola di Meccanica agraria);

Che il Programma, essendo previsto nel P.R.G. vigente in zona N - Verde pubblico, si poneva in deroga all'art. 15 delle N.T.A., sia per quanto concernente il diverso utilizzo degli edifici esistenti, relativi alla ex scuola di Meccanica agraria, sia per le strutture di tipo residenziale culturale, ricreativo e turistico;

Che l'area interessata dall'intervento appartiene al Patrimonio dello Stato;

Che con atti stipulati il 7 aprile 1994, Rep. 1, ed il 28 giugno 1995, Rep. 8, il Ministero delle Finanze ha concesso, per complessivi anni 19, il compendio demaniale di cui trattasi al CE.I.S.;

Che il CE.I.S. chiedeva al Presidente della Regione Lazio la promozione di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del "Villaggio della Solidarietà" e per l'approvazione della deroga all'art. 15 delle N.T.A. del PRGC;

Che, aderendo a tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio convocava la propedeutica Conferenza di Servizi apertasi il 23 febbraio 1999;

Che, ritenendo il Programma in parola di interesse pubblico, anche per la rilevante valenza sociale, il Comune di Roma si esprimeva favorevolmente sul detto Programma e sulla deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente PRG, con delibera consiliare n. 93 del 12 luglio 1999, dando mandato al Sindaco di sottoscrivere l'apposito Accordo di Programma ex art. 27 della L. 142/90;

Che nel corso della seduta del 23 febbraio 1999 venivano acquisiti:

- il parere favorevole, a condizioni, del Ministero delle Finanze (reso con nota n. 21116/98-IA datata 2 novembre 1998);
- la dichiarazione del proponente CE.I.S. relativa al non interessamento del Parco dell'Appia Antica;

- il parere della ASL RM C, favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione che *"...l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto idrico; il progetto del previsto sistema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere preventivamente approvato dall'Ufficio Speciale ex lege 319/76 prima dell'esame dei progetti edilizi; i singoli progetti edilizi della zona residenziale e della zona sportiva dovranno essere presentati al servizio interzonale della ASL RM C ai fini dell'acquisizione del nulla osta igienico-sanitario ai sensi dell'art. 220 del T.U. LL.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934"*;

Che nell'ambito della successiva seduta del 15 dicembre 1999 venivano acquisiti:

- Nota n. 31128 datata 16 novembre 1999 della Soprintendenza Archeologica di Roma con la quale venivano richieste indagini archeologiche preventive, propedeutiche al nulla-osta di competenza;
- Pronuncia di esclusione delle opere dalla procedura di VIA, resa a condizioni dal competente Ufficio regionale Valutazione di Impatto ambientale con nota n. 7706 del 10 dicembre 1999;
- Parere favorevole del competente assessorato regionale S.S.A. e M.R. relativamente al gravame di uso civico, reso con nota n. 9337 del 23 dicembre 1999, a condizione;
- Determinazione dirigenziale n. 1 dell'11.01.2000/Dip. VI, con la quale il Comune di Roma attestava che le aree interessate dal Programma non risultavano essere soggette ad usi civici;

Che in data 28 giugno 2000, con nota assunta al protocollo della Presidenza della Giunta Regionale il 4.7.2000, n. 158282, il CE.I.S. comunicava di aver ridimensionato il Programma - a seguito di questioni di carattere economico-finanziario - limitandolo esclusivamente alla realizzazione dell'intervento finalizzato all'utilizzazione delle strutture edilizie esistenti della ex Scuola di Meccanica agraria, in deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. (intervento di restauro, risanamento, adeguamento delle strutture);

Che contestualmente il CE.I.S chiedeva la riconvocazione della Conferenza di Servizi;

Che nel corso di tale seduta, svoltasi in Roma il 2 agosto 2000, gli Enti convenuti hanno ritenuto ammissibile l'intervento ridimensionato e la deroga al suddetto art. 15 delle N.T.A., a condizione che si esprimessero anche il Comune di Roma e la Soprintendenza Archeologica di Roma, entrambi non intervenuti ai lavori;

Che nel corso della seduta medesima la ASL RM C ha fatto pervenire via fax la nota n. 28752, datata 31.07.2000, con la quale il responsabile del servizio XI interzonale faceva presente di non poter esprimere il parere dal punto di vista igienico-sanitario per carenza di documentazione, richiedendo il progetto edilizio;

Che, a tal riguardo, il Presidente della Conferenza di Servizi evidenziava che la medesima ASL RM C nel corso della seduta del 23 febbraio 1999, sul più ampio programma, si era espressa favorevolmente - alle condizioni specificate in premessa - e stabiliva che il definitivo parere sarebbe stato acquisito successivamente, sul progetto esecutivo;

Che nel corso della seduta in parola la competente area regionale VIA confermava che l'opera non ricadeva tra quelle ricomprese nel D.P.R. 12 aprile 1996;

Che contestualmente la competente area regionale pianificazione-copianificazione comunale centro si esprimeva favorevolmente anche ai fini ambientali;

CM



Che in data 18 ottobre 2000 si è tenuta un'ulteriore riunione, all'interno del procedimento della Conferenza di Servizi attivata il 23 febbraio 1999, anche per consentire agli Enti non ancora determinatisi la valutazione di competenza;

Che nell'ambito di tale riunione il Comune di Roma si esprimeva favorevolmente, con nota n. 14194 datata 16 ottobre 2000/Dip. VI, con dettagliate condizioni e precisazioni da evidenziare nelle planimetrie da allegare all'Accordo di Programma;

Che il Presidente della Conferenza di Servizi, constatando l'assenza della Soprintendenza Archeologica di Roma, sospendeva i lavori e la chiusura del procedimento;

Che successivamente perveniva la nota n. 30190 data a 18 ottobre 2000, assunta al protocollo della Presidenza dalla Giunta Regionale il 31 ottobre 2000, n. 184092, con la quale la Soprintendenza Archeologica di Roma dettava prescrizioni;

Che, pertanto, il Presidente della Conferenza di Servizi dichiarava chiuso il procedimento della Conferenza di Servizi;

Che non sono pervenuti motivati dissensi nei termini di legge;

Che in data 27 dicembre 2000 il CE.I.S. ha trasmesso gli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni dettate dal Comune di Roma;

Che in data 03 gennaio 2001 il CE.I.S. ha trasmesso la documentazione relativa alla fornitura di acqua potabile e l'autorizzazione allo scarico ai sensi della L. 319/76 per l'insediamento già esistente e oggetto di recupero, dichiarando altresì *che al momento non sono previsti movimenti di terra per l'area oggetto di richiesta di deroga al P.R.G. e che comunque, tutti i progetti edilizi esecutivi, relativi ai singoli interventi di ristrutturazione e risanamento, saranno sottoposti alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale e al parere preventivo previsto dall'art. 220 del T.U. LL.SS.*;

Che, essendosi concluso positivamente il procedimento propedeutico all'Accordo di Programma, nulla osta alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo per la realizzazione dell'intervento in discussione;

VISTI

I verbali delle sedute della Conferenza di servizi e della riunione sopra citati;

VISTI

Gli elaborati progettuali di seguito elencati:

- Tav. 1 – Stralcio PTP Scala 1:25000 datata 23.06.00
- Tav. 2 – Stralcio PRG Scala 1:5000 datata 23.06.00
- Tav. 6 - Documentazione Fotografica Scala 1:1000 datata 23.06.00
- 6 bis – Documentazione Fotografica datata 23.06.00

Elaborati adeguati alle condizioni dettate dal Comune di Roma – Dip.to VI U.O. 5 con nota prot. 14194 del 16 ottobre 2000:

- Tav. 3 – Planimetria Catastale Scala 1:2000 datata 27.12.00
- Tav. 4 – Aerofotogrammetria Scala 1:2000 datata 27.12.00
- Tav. 5 – Planimetria Generale Scala 1:1000 datata 27.12.00
- 7 – Relazione illustrativa datata 27.12.00

PRESO ATTO

Dei pareri favorevoli resi nell'ambito della Conferenza di Servizi in parola contenuti nei verbali allegati:

VISTI

L'allegato schema di Accordo di Programma;
La legge 7 agosto 1990 n. 241;
D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267

CONSIDERATO

Che l'intervento, finalizzato alla prevenzione della tossicodipendenza, riveste una forte valenza sociale;

RITENUTO

Di aderire, pertanto, all'Accordo in parola:

DELIBERA


Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 (già ex 27 L. 142/90) per la realizzazione del "Villaggio della solidarietà" proposta dal CE.I.S. in località Capannelle - Roma, in deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.

Ai sensi dell'art. 17, c.32 della L. 15/5/97 n. 127, la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

17 GEN. 2001



ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 (già ex art. 27 della L. 142/90) per la realizzazione del "Villaggio della solidarietà" proposta dal CE.I.S., in località Capannelle - Roma, in deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. e per l'approvazione della deroga medesima.

PREMESSO

Che il CE.I.S. (Centro Italiano di Solidarietà) ha promosso la realizzazione di un Programma denominato "Villaggio della Solidarietà", in Roma, Via Appia Nuova 1251, loc. Capannelle, predisponendo la relativa progettazione;

Che inizialmente tale Programma prevedeva una serie di interventi quali: impianti sportivi (campo di calcio, piscina, palestra, campi di tennis, basket, calcetto, bocce); strutture destinate allo svolgimento di attività culturali, turistiche, ricreative; unità abitative di tipo bungalow, ecc.;

Che tali interventi erano inseriti in un programma di prevenzione della tossicodipendenza, da attuarsi anche con un diverso utilizzo di strutture esistenti (ex scuola di Meccanica agraria);

Che il Programma, essendo previsto nel P.R.G. vigente in zona N - Verde pubblico, si poneva in deroga all'art. 15 delle N.T.A., sia per quanto concernente il diverso utilizzo degli edifici esistenti, relativi alla ex scuola di Meccanica agraria, sia per le strutture di tipo residenziale culturale, ricreativo e turistico;

Che l'area interessata dall'intervento appartiene al Patrimonio dello Stato;

Che con atti stipulati il 7 aprile 1994, Rep. 1, ed il 28 giugno 1995, Rep. 8, il Ministero delle Finanze ha concesso, per complessivi anni 19, il compendio demaniale di cui trattasi al CE.I.S.;

Che il CE.I.S. chiedeva al Presidente della Regione Lazio la promozione di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del "Villaggio della Solidarietà" e per l'approvazione della deroga all'art. 15 delle N.T.A. del PRGC;

Che, aderendo a tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio convocava la propedeutica Conferenza di Servizi apertasi il 23 febbraio 1999;

Che, ritenendo il Programma in parola di interesse pubblico, anche per la rilevante valenza sociale, il Comune di Roma si esprimeva favorevolmente su detto Programma e sulla deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente PRG, con delibera consiliare n. 93 del 12 luglio 1999, dando mandato al Sindaco di sottoscrivere l'apposito Accordo di Programma ex art. 27 della L. 142/90;

Che nel corso della seduta del 23 febbraio 1999 venivano acquisiti:

- il parere favorevole, a condizioni, del Ministero delle Finanze (reso con nota n. 21116/98-IA datata 2 novembre 1998);
- la dichiarazione del proponente CE.I.S. relativa al non interessamento del Parco dell'Appia Antica;



- il parere della ASL RM C, favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione che “...l’approvvigionamento idrico dovrà avvenire mediante allaccio all’acquedotto idrico; il progetto del previsto sistema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere preventivamente approvato dall’Ufficio Speciale ex lege 319/76 prima dell’esame dei progetti edilizi; i singoli progetti edilizi della zona residenziale e della zona sportiva dovranno essere presentati al servizio interzonale della ASL RM C ai fini dell’acquisizione del nulla osta igienico-sanitario ai sensi dell’art. 220 del T.U. LL.SS. n. 1265 del 27 luglio 1934”;

Che nell’ambito della successiva seduta del 15 dicembre 1999 venivano acquisiti:

- Nota n. 31128 datata 16 novembre 1999 della Soprintendenza Archeologica di Roma con la quale venivano richieste indagini archeologiche preventive, propedeutiche al nulla-osta di competenza;
- Pronuncia di esclusione delle opere dalla procedura di VIA, resa a condizioni dal competente Ufficio regionale Valutazione di Impatto ambientale con nota n. 7706 del 10 dicembre 1999;
- Parere favorevole del competente assessorato regionale S.S.A. e M.R. relativamente al gravame di uso civico, reso con nota n. 9337 del 23 dicembre 1999, a condizione;
- Determinazione dirigenziale n. 1 dell’11.01.2000/Dip. VI, con la quale il Comune di Roma attestava che le aree interessate dal Programma non risultavano essere soggette ad usi civici;

Che in data 28 giugno 2000, con nota assunta al protocollo della Presidenza della Giunta Regionale il 4.7.2000, n. 158282, il CE.I.S. comunicava di aver ridimensionato il Programma - a seguito di questioni di carattere economico-finanziario - limitandolo esclusivamente alla realizzazione dell’intervento finalizzato all’utilizzazione delle strutture edilizie esistenti della ex Scuola di Meccanica agraria, in deroga all’art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. (intervento di restauro, risanamento, adeguamento delle strutture);

Che contestualmente il CE.I.S chiedeva la riconvocazione della Conferenza di Servizi;

Che nel corso di tale seduta, svoltasi in Roma il 2 agosto 2000, gli Enti convenuti hanno ritenuto ammissibile l’intervento ridimensionato e la deroga al suddetto art. 15 delle N.T.A., a condizione che si esprimessero anche il Comune di Roma e la Soprintendenza Archeologica di Roma, entrambi non intervenuti ai lavori;

Che nel corso della seduta medesima la ASL RM C ha fatto pervenire via fax la nota n. 28752, datata 31.07.2000, con la quale il responsabile del servizio XI interzonale faceva presente di non poter esprimere il parere dal punto di vista igienico-sanitario per carenza di documentazione, richiedendo il progetto edilizio;

Che, a tal riguardo, il Presidente della Conferenza di Servizi evidenziava che la medesima ASL RM C nel corso della seduta del 23 febbraio 1999, sul più ampio programma, si era espressa favorevolmente – alle condizioni specificate in premessa – e stabiliva che il definitivo parere sarebbe stato acquisito successivamente, sul progetto esecutivo;

Che nel corso della seduta in parola la competente area regionale VIA confermava che l’opera non ricadeva tra quelle ricomprese nel D.P.R. 12 aprile 1996;



Che contestualmente la competente area regionale pianificazione-copianificazione comunale centro si esprimeva favorevolmente anche ai fini ambientali;

Che in data 18 ottobre 2000 si è tenuta un'ulteriore riunione, all'interno del procedimento della Conferenza di Servizi attivata il 23 febbraio 1999, anche per consentire agli Enti non ancora determinatisi la valutazione di competenza;

Che nell'ambito di tale riunione il Comune di Roma si esprimeva favorevolmente, con nota n. 14194 datata 16 ottobre 2000/Dip. VI, con dettagliate condizioni e precisazioni da evidenziare nelle planimetrie e da allegare all'Accordo di Programma;

Che il Presidente della Conferenza di Servizi, constatando l'assenza della Soprintendenza Archeologica di Roma, sospendeva i lavori e la chiusura del procedimento;

Che successivamente perveniva la nota n. 30190 datata 18 ottobre 2000, assunta al protocollo della Presidenza dalla Giunta Regionale il 31 ottobre 2000, n. 184092, con la quale la Soprintendenza Archeologica di Roma dettava prescrizioni;

Che, pertanto, il Presidente della Conferenza di Servizi dichiarava chiuso il procedimento della Conferenza di Servizi;

Che non sono pervenuti motivati dissensi nei termini di legge;

Che in data 27 dicembre 2000 il CE.I.S. ha trasmesso gli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni dettate dal Comune di Roma;


Che in data 03 gennaio 2001 il CE.I.S. ha trasmesso la documentazione relativa alla fornitura di acqua potabile e l'autorizzazione allo scarico ai sensi della L. 319/76 per l'insediamento già esistente e oggetto di recupero, dichiarando altresì *“che al momento non sono previsti movimenti di terra per l'area oggetto di richiesta di deroga al P.R.G. e che comunque, tutti i progetti edilizi esecutivi, relativi ai singoli interventi di ristrutturazione e risanamento, saranno sottoposti alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale e al parere preventivo previsto dall'art. 220 del T.U. LL.SS.”*;

Che, essendosi concluso positivamente il procedimento propedeutico all'Accordo di Programma, nulla osta alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo per la realizzazione dell'intervento in discussione;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente Accordo la Regione Lazio ed il Comune di Roma convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 è approvato l'intervento denominato “Villaggio della Solidarietà”, proposto dal CE.I.S., quale risulta dai seguenti elaborati progettuali in deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente PRG:



- Tav. 1 – Stralcio PTP Scala 1:25000 datata 23.06.00
- Tav. 2 – Stralcio PRG Scala 1:5000 datata 23.06.00
- Tav. 6 - Documentazione Fotografica Scala 1:1000 datata 23.06.00
- 6 bis – Documentazione Fotografica datata 23.06.00

Elaborati adeguati alle condizioni dettate dal Comune di Roma – Dip.to VI U.O. 5 con nota prot. 14194 del 16 ottobre 2000:

- Tav. 3 – Planimetria Catastale Scala 1:2000 datata 27.12.00
- Tav. 4 – Aerofotogrammetria Scala 1:2000 datata 27.12.00
- Tav. 5 – Planimetria Generale Scala 1:1000 datata 27.12.00
- 7 – Relazione illustrativa datata 27.12.00

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 è approvata la deroga all'art. 15 (zona N – verde pubblico – di P.R.G.) delle N.T.A., necessaria per l'utilizzazione degli edifici esistenti relativi alla ex Scuola di Meccanica Agraria, quale risulta dalle Tavv. descritte all'art. 1.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli enti competenti:

- Nel caso si rendessero necessari movimenti di terra, il CE.I.S. dovrà ottenere il nulla osta di competenza della Soprintendenza Archeologica di Roma, dopo aver effettuato, a proprie spese, indagini archeologiche preventive con la presenza di un collaboratore archeologo e secondo le indicazioni dei tecnici della Soprintendenza medesima;
- L'approvvigionamento idrico dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino.
- Il progetto del previsto sistema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere stato preventivamente approvato dall'Ufficio Speciale ex lege 319/76, prima dell'esame dei progetti edilizi da parte della ASL RM C.
- La progettazione edilizia dovrà essere presentata dal CE.I.S. alla ASL RM C – Servizio Interzonale per ottenere il previsto nulla osta igienico-sanitario, ai sensi dell'art. 220 del T.U. LL.SS. n. 1265 del 27.07.1934.
- Prima dell'inizio dei lavori il CE.I.S. dovrà trasmettere copia delle autorizzazioni ottenute al Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio – Ufficio Tecnico Erariale - Roma

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con atto formale dal Presidente della Regione Lazio e pubblicato sul B.U.R.L.



Poichè il medesimo comporta variante agli strumenti urbanistici comunali l'adesione del Sindaco allo stesso dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Roma entro 30 giorni, a pena di decadenza.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo in oggetto - e gli eventuali interventi sostitutivi - sarà svolta da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Lazio, o suo delegato, che lo presiederà e costituirà con proprio atto formale e sarà composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Per la Regione Lazio:

Per il Comune di Roma:

Roma,

Ds/Accordi2001/CEIS



lon